

## **SINTESI NORMATIVA E PROCEDURA**

### **ALUNNI FRAGILI e CON CONVIVENTE FRAGILE**

**Concetto di fragilità:** certificazione di immunodeficienza o patologia grave, indipendente dalla condizione di disabilità, posti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19.

#### **Riferimenti normativi**

**Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, come convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2020, n. 41**

Art.2, comma 1, lettera d-bis): *... per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, il Ministero possa adottare, tra l'altro, misure volte a tenere conto delle necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria, tali da consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche della didattica digitale.*

\*\*\*

**Linee guida per la Didattica digitale integrata Decreto recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39” prot. n.89 del 7.8.2020**

#### ***L'ORARIO DELLE LEZIONI***

Nel corso della giornata scolastica dovrà essere offerta, agli alunni in DDI, una combinazione adeguata di attività in modalità sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l'offerta didattica con i ritmi di apprendimento, avendo cura di prevedere sufficienti momenti di pausa.

\*\*\*

**Ministero dell'Istruzione prot. n.134 del 9.10.2020 Ordinanza relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d-bis) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22**

---

## **Articolo 2** (*Ambito di applicazione*)

1. La presente ordinanza disciplina le modalità di didattica indirizzate agli studenti con patologie gravi o immunodepressi. Tale condizione è valutata e certificata dal PLS/MMG in raccordo con il DdP territoriale. La famiglia dello studente rappresenta immediatamente all'istituzione scolastica la predetta condizione in forma scritta e **documentata dalle competenti strutture socio-sanitarie pubbliche.**
2. Gli studenti di cui al comma 1, qualora nella certificazione prodotta sia comprovata l'impossibilità di fruizione di lezioni in presenza presso l'istituzione scolastica, possono beneficiare di forme di DDI ovvero di ulteriori modalità di percorsi di istruzione integrativi predisposti, **avvalendosi del contingente di personale docente disponibile e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, dall'istituzione scolastica,** così come declinati all'articolo 3.

## **Articolo 3** (*Svolgimento dell'attività didattica*)

1. A tal fine, nell'ambito del principio di autonomia, le istituzioni scolastiche:
  - f) **garantiscono, sulla base delle specifiche comprovate esigenze dello studente, una modulazione adeguata, in modalità sincrona e asincrona, dell'offerta formativa di DDI;**
  - g) favoriscono il rapporto scuola famiglia attraverso l'aggiornamento del Patto educativo di corresponsabilità e mediante attività di informazione e condivisione delle proposte progettuali delle modalità didattiche e dei percorsi di istruzione;
  - h) ai fini dell'inclusione degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, nel caso in cui siano stati predisposti i piani educativi individualizzati ovvero i piani didattici personalizzati, gli stessi saranno allineati ai criteri e alle modalità di cui alla presente ordinanza;
  - i) valutano, d'intesa con le famiglie, il ricorso ad azioni di supporto psicologico o psicopedagogico.